

Circolare 05.2020

2 aprile 2020

Provvedimenti conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Ad integrazione della precedenti circolari, visti gli ulteriori provvedimenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus adottati dalle autorità competenti, così come definiti all'articolo 1 comma 1 del DPCM del 1° aprile 2020 e dalle ulteriori disposizioni e provvedimenti ad esso collegati, si comunica, in via straordinaria e d'urgenza ed in coerenza con le predette disposizioni, che la sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula è prorogata fino all'intera giornata del 13 aprile 2020.

Si precisa che ogni eventuale spesa direttamente connessa alle attività formative in modalità d'aula, erogate nel periodo compreso tra il 6 marzo ed il 13 aprile 2020, non sarà ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo.

Sono escluse da questo provvedimento le attività formative previste in modalità a distanza.

Chiarimenti in materia di finanziabilità della formazione obbligatoria per legge in regime di aiuti in esenzione, di cui all'art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014

Con riferimento ai Progetti formativi a valere sugli avvisi FEMI del Fondo per i quali le imprese beneficiarie optino per aiuti in esenzione, in ottemperanza al disposto di cui all'**art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014**, in forza del quale *“Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”*, FondItalia reputa opportuno ribadire quanto stabilito dall'ANPAL, in materia di aiuti di stato, che con le *“Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388”* del 10.04.2018, al punto **3.2 Attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi**, ha espressamente previsto che *“L'assegnazione delle risorse rientranti nel “conto collettivo” (o conto di sistema) avviene sulla base di procedure selettive, relative a tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori, che comportano una “valutazione nel merito di proposte di interventi formativi”. Stanti le caratteristiche citate tale modalità è sottoposta all'applicazione della disciplina in materia di aiuti di stato. Per le medesime ragioni non è finanziabile a valere sulle risorse del conto collettivo la formazione obbligatoria per legge (cfr. Regolamento UE 651/2014 art. 31 comma 2).”*.

Nel premettere che, in termini generali, per formazione c.d. *obbligatoria* deve intendersi l'insieme di tutte quelle attività formative che consentono ad un'azienda di adeguarsi alle normative vigenti nel suo ambito operativo e che quindi la stessa è tenuta a far impartire al suo personale in forza per conformarsi alla normativa obbligatoria in materia di formazione, pur nella consapevolezza che sono molte le tipologie di formazione che rientrano nel campo della obbligatorietà legislativa, anche in considerazione dei diversi settori di operatività delle imprese, si elencano qui di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività formative rientranti nell'ambito della *“formazione obbligatoria per legge”* e pertanto, conformemente alla previsione di cui al citato **art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014**, non finanziabili nei casi in cui le imprese beneficiarie optino per aiuti in esenzione:

- formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, per tutte le ipotesi previste dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.)
- formazione in materia di HACCP;
- formazione correlata alla nuova normativa sulla Privacy - Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR (*General Data Protection Regulation*);

Nel ribadire il principio secondo il quale l'Ente Attuatore è responsabile della verifica e del rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per lo specifico regime di aiuti prescelto da ciascuna impresa beneficiaria per la richiesta di contributo per l'attuazione del progetto formativo presentato, la presente circolare intende fornire indicazioni circa i criteri di valutazione adottati dal Fondo per la verifica della conformità normativa in materia di aiuti di stato, nei casi in cui le imprese beneficiarie optino per aiuti in esenzione, in ottemperanza all'**art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014**.

Pertanto, il Fondo rende noto che le modalità di verifica della conformità normativa in materia di aiuti di stato ed i relativi provvedimenti amministrativi adottati dal Fondo nelle fasi di ammissione al finanziamento e di verifica della rendicontazione sono le seguenti:

1. i Progetti formativi rivolti ad imprese beneficiarie che abbiano optato per aiuti in esenzione e che presentino programmi didattici i cui contenuti siano palesemente riconducibili alla formazione obbligatoria per legge, in ottemperanza all'**art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014**, non saranno ammissibili al finanziamento;
2. i Progetti formativi rivolti ad imprese beneficiarie che abbiano optato per aiuti in esenzione e che presentino programmi didattici i cui contenuti, seppur genericamente, siano comunque riconducibili alla formazione obbligatoria per legge e che, a fronte di una specifica richiesta di chiarimento in merito da parte del Nucleo di Valutazione Tecnica del Fondo, non siano esaustivi nel fornire indicazioni specifiche ed univoche volte ad escluderne la riconducibilità, in ottemperanza all'**art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014**, saranno soggetti a valutazione negativa dal parte del suddetto Nucleo di Valutazione;
3. i Progetti formativi rivolti ad imprese beneficiarie che abbiano optato per aiuti in esenzione, le cui attività formative, in sede di rendicontazione, sulla base di documentazione prodotta, dovessero comunque rivelarsi riconducibili alla formazione obbligatoria per legge, in ottemperanza all'**art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014**, saranno soggetti al mancato riconoscimento dei costi sostenuti e connessi con tali attività formative.